

# Comune di MERANA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER “LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE – DE.CO. ”

### INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - La struttura organizzativa
- Art. 6 - Le garanzie
- Art. 7 -Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 8 -Norme finali

### Art. 1

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la “Denominazione Comunale di Origine “(De.CO) è il territorio del Comune di Merana;
- b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni locali e di un registro De.CO. (Denominazione Comunale);
- c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

### Art. 2

#### **Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.4 un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno dieci anni consecutivi.

### Art.3

#### **Istituzione del Registro De.Co.**

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici locali segnalati e denominati.

#### **Art.4**

##### **Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle .

Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo.

Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.CO. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. La Commissione, in carica per tutto il mandato del sindaco, è di norma formata da alcuni rappresentanti delle istituzioni comunali, rappresentanti delle principali associazioni cittadine che si occupano di promozione del territorio, rappresentanti del settore agricolo e artigianale e alcuni esterni, esperti del settore di riferimento.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato e funge da Segretario il Segretario Comunale o il responsabile del procedimento.

La commissione approverà i regolamenti che saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co. ovvero ne motiverà il diniego di iscrizione e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.

Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti locali segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. La iscrizione nel registro De.Co. avviene a cura del responsabile del procedimento di cui all'art. 5.

#### **Art.5**

##### **La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, al Servizio Tecnico Comunale.

Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Le garanzie**

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

#### **Art. 7**

##### **Riferimento alle normative statali e regionali**

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 8**

##### **Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.